



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COLUCCI, MANCUSO, BONAIUTI, MALAN, BUEMI, ALBERTINI, AIELLO, BILARDI, CASSINELLI, COMPAGNA, CONTE, CORSINI, DALLA TOR, Giovanni MAURO, PELINO e VICECONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 2017

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e norme a tutela dei consumatori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge quale obiettivo la regolamentazione del settore gemmologico.

Una normativa nazionale in tale settore garantirebbe al consumatore quella chiarezza necessaria al momento dell'acquisto per valutare la qualità del prodotto unitamente al suo prezzo.

Nel settore commerciale della gioielleria vige infatti un quadro di insufficiente regolamentazione, facilmente constatabile all'atto dell'acquisto di un gioiello. È questo un mercato complesso nel quale rischiano di imporsi il pressapochismo, la confusione e l'improvvisazione. Tale rischio si può scongiurare con una risposta concreta e positiva, quella della trasparenza del mercato e della specializzazione degli addetti lungo tutta la filiera.

Attraverso la *leadership* incontrastata nel campo del *design* e della qualità dei prodotti, il *made in Italy* del gioiello deve oggi riconquistare l'*appeal* che per anni aveva permesso alle aziende del settore di chiudere i consuntivi con alte percentuali di crescita.

Il mercato italiano costituisce il principale polo mondiale relativamente alla lavorazione di gemme tagliate (Valenza Po, Vicenza, Arezzo, Caserta, eccetera) e il valore delle esportazioni raggiunge il 70 per cento per un giro d'affari di 4.562 milioni di euro. Un patrimonio inestimabile dal punto di vista della storia, della tradizione, del gusto, dell'arte e del *design*, oltre che da un punto di vista strettamente economico. Di recente le gemme si vanno affermando come «bene rifugio» e, lentamente ma con regolarità, aumenta il numero dei clienti che le ri-

chiede accompagnate da un certificato d'analisi.

Un settore, quindi, di rilevante importanza per la nostra economia ma che, per contro, è anche parzialmente affetto da una certa mancanza di trasparenza per quanto concerne la circolazione di una consistente parte dei prodotti carenti dal punto di vista della certificazione di qualità.

Le disposizioni del presente disegno di legge mirano dunque alla tutela degli operatori tramite una migliore qualificazione professionale, alla repressione del mercato sommerso e dunque a garantire, in ultima analisi, il consumatore finale. In sostanza, da un lato è necessario colpire il vasto mercato del sommerso e dell'abusivo, per poi colpire i comportamenti scorretti o illeciti di quegli operatori ufficiali che arrecano un danno grave all'intero settore. Dall'altro, è necessario costruire un'efficace forma di tutela per gli utenti finali che consenta di conoscere esattamente la natura dei materiali gemmologici, anche al fine di una loro tracciabilità.

Analizzando in modo dettagliato l'articolato, nell'articolo 1 si determina l'ambito di applicazione della legge, indicando le categorie dei materiali utilizzati nella produzione di gioielli, monili e oggettistica in genere.

All'articolo 2 si specificano le caratteristiche del materiale gemmologico, che può essere naturale, trattato, sintetico, artificiale, composito, agglomerato o impastato; si precisa, inoltre, quale debba essere la denominazione delle perle a seconda delle loro caratteristiche, e si vieta l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».

L'articolo 3 obbliga i produttori all'indicazione del trattamento cui sono stati sotto-

posti i materiali gemmologici, chiarendo gli eventuali rischi che nel tempo possono portare ad un mutamento delle caratteristiche del prodotto.

L'articolo 4 prescrive l'obbligo di utilizzare una precisa denominazione (vale a dire «naturale», «trattato», «sintetico», «di coltura» e «artificiale») anche al fine di uniformare le denominazioni alla norma UNI 10245, mentre per il tipo di taglio utilizzato nella lavorazione si rinvia alla norma UNI 10173.

L'articolo 5 dispone che i materiali gemmologici importati debbano essere conformi alle denominazioni indicate dalla legge; diversamente, ne sarà vietata la vendita, come anche la distribuzione a titolo gratuito. Questa disposizione vale anche per la vendita all'incanto da parte di antiquari e le vendite a distanza, rispetto ai quali viene prevista una particolare forma di tutela del consumatore.

Per quanto concerne la responsabilità degli operatori e le eventuali controversie, l'articolo 6 precisa che, a richiesta dell'acquirente, dovrà essere rilasciata dal venditore una dichiarazione concernente le caratteristiche del prodotto. La certificazione deve essere rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite di importo superiore a 1.000 euro e in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

Nel caso di controversie, a decidere riguardo ai contenuti della dichiarazione sarà un collegio arbitrale istituito presso la camera di commercio, mentre a certificare la natura dei materiali gemmologici saranno appositi laboratori iscritti in appositi elenchi, che dovranno offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Per evitare turbative al settore si precisa che sono esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 7 regola i requisiti dei laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici.

All'articolo 8 sono previste infine sanzioni severe per chi rilascia certificazioni senza averne titolo, per chi pone in commercio materiali gemmologici riportanti informazioni diverse da quelle previste, per chi si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di origine. Le sanzioni sono moltiplicate per dieci in caso di violazioni nell'ambito di vendite a distanza.

L'articolo 9 reca le disposizioni finali stabilendo che la libera circolazione dei materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è possibile a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dal presente disegno di legge.

Il comma 2 prevede che, al fine di garantire una corretta informazione del consumatore e favorire la tracciabilità dei materiali, il regolamento attuativo della presente legge di cui al successivo comma 3, provvede a stabilire le caratteristiche dei materiali fabbricati o commercializzati all'estero con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana, stabilendo una tabella comparativa fra gli stessi. L'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati all'estero è consentita a condizione che essa sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dal presente disegno di legge e secondo le modalità dell'articolo 10.

L'articolo 10 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici, che devono essere certificati per assicurare la provenienza certa e il valore reale delle pietre che vengono poste in vendita. Gli importatori e i produttori hanno

l'obbligo di indicare, nei documenti di accompagnamento e nelle fatture di vendita, la provenienza dei materiali gemmologici.

I commi 5 e 6 del medesimo articolo prevedono che l'importatore e il produttore di materiali gemmologici abbiano l'obbligo di provvedere alla confezione di ogni singola pietra di valore superiore a 250 euro, che

deve essere sigillata e accompagnata da una certificazione di qualità, e vietano l'importazione e l'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici privi della predetta confezione e da parte di soggetti non iscritti all'elenco predetto.

Con l'articolo 11 si dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle materie e ai prodotti di seguito elencati, utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere:

- a) minerali di origine naturale, formati in giacimenti naturali;
- b) minerali sintetici;
- c) prodotti artificiali;
- d) perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;
- e) perle coltivate o altrimenti denominate;
- f) imitazioni di perle.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Agli effetti della presente legge si intende:

- a) per «materiale gemmologico», una sostanza naturale, sintetica, di coltura o artificiale, adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione;
- b) per «materiale gemmologico naturale», una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura;
- c) per «materiale gemmologico trattato», un materiale gemmologico di origine naturale, artificiale o di coltura, modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche o fisiche;
- d) per «materiale gemmologico sintetico», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, che possiede caratteristiche chimiche e fisi-

che simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali;

e) per «materiale gemmologico artificiale», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono ad alcun materiale naturale noto;

f) per «materiale gemmologico composito», un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura eguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;

g) per «materiale gemmologico agglomerato o impastato», un materiale formato da un insieme di granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;

h) per «vetro artificiale», un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;

i) per «perla o perla naturale», un materiale prodotto naturalmente da molluschi perliferi, senza l'ausilio dell'intervento umano;

l) per «perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo», un materiale prodotto da molluschi perliferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;

m) per «imitazione di perla o perla imitazione», un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.

2. Le perle naturali di cui al comma 1, lettera *i)*, sono denominate «perle naturali segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.

3. Le perle coltivate o di coltura di cui al comma 1, lettera l), sono denominate «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.

4. Le perle coltivate sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e un riempimento interno di materiale vario.

5. Per la denominazione dei materiali di cui al presente articolo è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».

Art. 3.

(Denominazione dei materiali gemmologici)

1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento cui essi sono stati sottoposti, in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali processi operati sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:

a) per «diffuso o termodiffuso», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici all'interno del reticolo cristallino;

b) per «impregnato», si intende un materiale gemmologico i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;

c) per «irradiato o irraggiato», si intende un materiale gemmologico che ha subito modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;

d) per «con riempimento di fessure o cavità», si intende un materiale gemmologico che ha subito il riempimento di cavità

o di fessure con materiali fluidi che induriscono;

e) per «ricoperto», si intende un materiale gemmologico che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;

f) per «riscaldato», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici, salvo idrogeno od ossigeno, all'interno del reticolo cristallino;

g) per «tinto», si intende un materiale gemmologico i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti;

h) per «sottoposto a foratura laser», si intende un materiale gemmologico che ha subito la rimozione di inclusioni mediante azioni o modificazioni chimiche o fisiche;

i) per «sottoposto ad alta pressione e ad alta temperatura», si intende un materiale gemmologico che ha subito un processo modificatore basato sull'utilizzo di variazioni di pressione e di temperatura;

l) per «riscaldato con residui», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore con l'aggiunta di fondente;

m) per «con riempimento di fessure con vetro al piombo», si intende un materiale gemmologico le cui fratture sono state permeate con vetro al piombo.

3. Ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato in maniera sintetica e chiara sui documenti commerciali e pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nelle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano nonché nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 6.

4. Qualora il trattamento o i trattamenti a cui sono state sottoposte le gemme non siano stabili nel tempo è necessario darne informazione chiara mediante una nota informativa che deve essere messa a disposizione e consegnata all'acquirente, in cui

sono descritti i trattamenti, i loro effetti, le precauzioni da prendere per l'uso e la conservazione del materiale.

Art. 4.

(Obbligo di denominazione)

1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:

a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;

b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;

c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;

d) «di coltura», nel caso di materiale gemmologico di coltura;

e) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.

2. Nel caso di materiali gemmologici trattati, in sostituzione del termine «trattato», può essere indicato direttamente il processo a cui il materiale gemmologico è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3, comma 2, preceduto o meno dalla dizione «sottoposto a processo di».

3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali, è riportata nel prospetto I della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel prospetto II della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

5. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

6. Per la nomenclatura dei tagli dei materiali gemmologici si applica la norma UNI 10173, e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

(Disposizioni generali)

1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati agli articoli da 1 a 4, con denominazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti.

3. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i prodotti siano proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In questa ultima ipotesi, le denominazioni indicate agli articoli da 1 a 4 devono essere riportate anche sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.

Art. 6.

(Responsabilità degli operatori e risoluzione delle controversie)

1. Il venditore deve rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una certificazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabi-

lito dalla presente legge, i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati. La certificazione è rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite di importo superiore a 1.000 euro e in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

2. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1, che deve comunque sempre contenere l'indicazione del Paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.

3. In caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse può essere demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente, composto da tre membri, di cui uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo scelto tra i direttori dei laboratori gemmologici di cui all'articolo 7. Gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati.

4. Il collegio di cui al comma 3 del presente articolo opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9.

5. Qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 7.

6. Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

*(Laboratori abilitati al rilascio
di certificazioni)*

1. I laboratori privati abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, mentre i laboratori pubblici, ivi compresi quelli universitari, sono iscritti in appositi elenchi speciali, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9.

2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale, volte in particolare al settore della gemmologia, per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio, ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.

3. I laboratori di cui al comma 1 devono essere iscritti nell'elenco tenuto dalla camera di commercio competente per territorio. A tale fine devono presentare apposita domanda corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti ai sensi del comma 2.

4. La vigilanza e il controllo sui laboratori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 9, sono esercitati ai sensi di quanto stabilito dal medesimo regolamento. Gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il regolamento di cui all'articolo 9 e aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui

al periodo precedente avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate. Le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la quietanza del relativo versamento.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque rilascia certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro;

b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;

c) chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la

sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

Art. 9.

(Misure di attuazione)

1. I materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono essere liberamente immessi nel mercato nazionale a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

2. Al fine di garantire una corretta informazione del consumatore e favorire la tracciabilità dei materiali di cui alla presente legge, il regolamento di cui al comma 3, provvede a stabilire le caratteristiche dei materiali fabbricati o commercializzati all'estero con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana, stabilendo una tabella comparativa fra gli stessi. L'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati all'estero è consentita a condizione che essa sia effettuata secondo le modalità stabilite dall'articolo 10 e garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 10.

(Istituzione dell'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici e norme in materia di importazione)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici, che devono essere certificati ai sensi dell'articolo 7 per assicurare la provenienza certa e il valore reale dei materiali che vengono posti in vendita.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3, si provvede ad emanare i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Gli importatori e i produttori hanno l'obbligo di indicare nei documenti di accompagnamento e nelle fatture di vendita la provenienza dei materiali gemmologici.

4. I commercianti all'ingrosso, gli artigiani intagliatori e i rivenditori al dettaglio di materiali gemmologici e di oggetti costituiti da materiali gemmologici hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto, che la fattura di vendita contenga la descrizione dei diversi passaggi della merce ai fini della sua tracciabilità e che la merce corrisponda alle eventuali certificazioni di qualità che la accompagnano.

5. L'importatore e il produttore di materiali gemmologici hanno l'obbligo di provvedere alla confezione di ogni singola pietra di valore superiore a 250 euro, che deve essere sigillata e accompagnata da una certificazione di qualità in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

6. Sono vietate l'importazione e l'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici da parte di soggetti non iscritti all'elenco di cui al comma 1, e non conformi alle modalità previste dal presente articolo.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
1° gennaio 2019.